

Riunione dell'11 febbraio 2010

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Componenti	Avv. Massimo Rosi
	Avv. Amato Montanari

CAF/20/2010 - Appello della Società Sportiva Dilettantistica Roma Pallavolo S.r.l. avverso i provvedimenti adottati dal G.U.F. con decisione C.U. n. 17 del 15/1/2010 – rigetto del reclamo proposto dall'odierna appellante e omologa della gara A2/F del 9 gennaio 2010 Acqua&Sapone Aprilia LT - SO.GE.SA Roma con il risultato conseguito sul campo.

La CAF

- letti gli atti ufficiali e i documenti allegati al ricorso in appello
- osservato che - come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Commissione - in base all'art. 8 R.Giur, appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali “sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare medesime”, mentre ai sensi del successivo art. 9 R.Giur., appartiene al G.U.F. “la competenza a verificare la regolarità di svolgimento delle gare e delle posizioni dei giocatori, provvedendo a omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi e a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento”.
- ritenuto quindi che il G.U.F., investito del reclamo presentato dalla Roma Pallavolo, era chiamato ad assumere le proprie decisioni - affermando o escludendo il regolare svolgimento della gara - tenuto anche conto della “posizione delle singole giocatrici” da accertarsi presso l'Ufficio Tesseramento cui è deputata in ambito FIPAV ogni attività di indagine, verifica, certificazione, decisione e controllo comunque propedeutica, connessa e/o conseguente al perfezionamento del vincolo tesserativo, alla sua omologa o revoca, così come alle singole fasi in cui il procedimento si articola, ovvero presso il solo Ufficio federale abilitato ad acquisire informative e fornire attestazioni dotate di ufficialità - a norma di Statuto e di Regolamento - in ordine alla regolarità o meno della posizione di ciascun singolo tesserato (cfr., tra le tante, CAF C.U. n. 44 del 22.5.2007). Il tutto, ovviamente, fatte salve le decisioni degli Organi di giustizia sull'eventuale impugnazione dei provvedimenti da esso adottati.

- vista l'informativa dell'Ufficio Tesseramento FIPAV datata 14.1.2010 - Prot./Tess./50728/RP, ufficialmente attestante che l'atleta Monica Ravetta, in forza all'Aprilia Volley SSD a r.l., ha preso parte all'incontro in posizione tesserativa regolare

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Dispone incamerarsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 12.02.2010